

Allegato A) all'avviso relativo alla

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO QUALIFICATO DI SECONDO GRADO PER LA SORVEGLIANZA FISICA E CONTROLLI DI RADIOPROTEZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2020, DI DURATA TRIENNALE, PRESSO LO STIR DI AVELLINO E LA DISCARICA DI SAVIGNANO IRPINO.

CONTRATTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO QUALIFICATO DI II GRADO PER LA SORVEGLIANZA FISICA E CONTROLLI DI RADIOPROTEZIONE PRESSO LA SOCIETA' IRPINIAMBIENTE S.p.A.

TRA

La società IRPINIAMBIENTE S.p.A., affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la provincia di Avellino di cui al D.L. 30 dicembre 2009, n° 195 convertito in Legge del 26 febbraio 2010, n° 26, con sede legale in P.zza Libertà n° 1 e sede amministrativa in Via Cannaviello n° 57 – Avellino - P.IVA. 02626510644, di seguito denominata per brevità la Società, rappresentata dal Legale Rappresentante _____, per la carica domiciliato presso la sede della Società,

E

Il professionista _____.

PREMESSO

- che la società Irpiniambiente S.p.A. è in possesso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, macchine radiogene e microscopi elettronici presso le sedi in gestione e che pertanto deve avvalersi di un Esperto Qualificato di Radioprotezione di II grado per la sorveglianza fisica e controlli di radioprotezione ai sensi del decreto legislativo n. 101/2020 e di consulenza per ogni questione relativa alla radioprotezione in tutte le sue fasi;
- che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo professionale, poiché è stata accertata l'assenza di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l'alta qualificazione;
- che con Determina n. _____ del _____ è stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di prestazione d'opera intellettuale, attraverso l'espletamento di apposita procedura comparativa per titoli;
- che con provvedimento n. _____ del _____ è stato emanato un avviso di selezione per titoli per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo professionale;
- che con provvedimento n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione ed il Dott. _____, iscritto negli elenchi nominativi degli Esperti Qualificati con il grado secondo di abilitazione con il numero d'ordine _____ è risultato vincitore a seguito dell'espletamento della procedura comparativa per titoli, per l'attribuzione di un incarico di prestazione d'opera intellettuale inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza;

che il Dott. _____ dipendente pubblico ha dichiarato di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività libero-professionale con provvedimento n. _____ del _____ rilasciato dall'amministrazione pubblica di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 e ha dichiarato di svolgere abitualmente attività professionale di lavoro autonomo, di essere titolare della Partita IVA n. _____ e di essere iscritto all'ordine professionale cassa previdenza _____ / _____ di essere iscritto alla gestione separata INPS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (OGGETTO DELLA PRESTAZIONE)

Il professionista si impegna a svolgere l'incarico professionale di Esperto Qualificato di II grado per la sorveglianza fisica e controlli di radioprotezione, ai sensi del decreto legislativo n. 101/2020, presso la società Irpiniambiente e di consulenza per ogni questione relativa alla radioprotezione in tutte le sue fasi;

ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)

Il Dr. _____ si impegna ad espletare i compiti dell'Esperto Qualificato II grado per la sorveglianza fisica e controlli di radioprotezione, ai sensi del decreto legislativo n. 101/2020, presso la società Iрпиambiente e di consulenza per ogni questione relativa alla radioprotezione in tutte le sue fasi.

Nella prestazione, quindi, s'intendono ricompresi tutti gli adempimenti previsti dal predetto decreto e s.m.i.

Il professionista si impegna a fornire le principali prestazioni:

- a) svolgere sorveglianza fisica e controlli di radioprotezione delle sorgenti radiogene utilizzate o detenute presso le sedi indicate alla firma del contratto, nonché eventuali nuove richieste o modifiche di attività di ricerca con uso di ulteriori sorgenti radiogene;
- b) intervenire tempestivamente ad ogni richiesta degli impianti, cui è demandato il controllo e la vigilanza della materia, sia in situazioni di ordinaria amministrazione che di emergenza;
- c) adempiere agli obblighi derivanti da eventuali modifiche legislative in materia che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto e, al termine dell'incarico, consegnare all'Esperto subentrante la documentazione relativa alla sorveglianza fisica.

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DELLE PARTI)

Il professionista svolgerà la prestazione oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La prestazione avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01.01.2023.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)

L'incarico prevede un corrispettivo complessivo annuo pari a € 5.000,00 al netto dell'IVA e del contributo previdenziale (se dovuto).

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata annualmente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e l'acquisizione della documentazione attestante l'effettivo svolgimento dei compiti affidati.

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

Sono a carico del professionista l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

Il professionista esonera l'Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008" e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro pro-tempore degli spazi nei quali viene svolta l'attività, garantiscono al professionista idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il professionista è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro della società Iрпиambiente S.p.A.

ART. 8 (RECESSO)

Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r con un periodo di preavviso minimo di 30 giorni.

Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il professionista dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. In caso

di recesso unilaterale del contratto spetta al professionista il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione del Progetto/Programma fino a quel momento conseguita.

ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 10 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il professionista è tenuto ad osservare il Codice di comportamento della società Iрпиambiente, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure di prevenzione della corruzione attuate dall'Ateneo. Tali documenti sono pubblicati nel sito web di Ateneo alla sezione Amministrazione trasparente.

L'inosservanza alle disposizioni nel Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche è causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROFESSIONISTA)

Il professionista prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dalle norme di attuazione vigenti presso l'Ateneo.

Per l'Università il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università Politecnica delle Marche. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile della Struttura che conferisce l'incarico.

Il prestatore prende atto che i propri dati personali presenti nel proprio curriculum vitae e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche in osservanza del d. lgs. 33/2013 s.m.i.

ART. 12 (CLAUSOLA DI RINVIO)

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2229 ss. c.c..

ART. 13 (FORO COMPETENTE)

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 14 (REGISTRAZIONE)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Avellino, li _____

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'ESPERTO QUALIFICATO

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 4 "DURATA DEL CONTRATTO", 8 "RECESSO", 9 "OBBLIGO DI RISERVATEZZA", 10 "OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", 11 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROFESSIONISTA" e 13 "FORO COMPETENTE".

Avellino, li _____

II PROFESSIONISTA

SCHEMA CONTRATTO